



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Provincia di Pistoia

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

Ai sensi e per gli effetti :

- dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni;
- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, n.206 del 08/03/2021;
- del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021;
- della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021;
- della Deliberazione G.R.T. n.988 del 27/09/2021,
- Delibera di G.C. n. 155 del 07/09/2023
- della Proposta di Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 601/2023

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 13/09/2023 fino al giorno 04/10/2023 (ore 24:00) i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

ARTICOLO 1

Requisiti per l'ammissione al beneficio

Possono accedere al beneficio i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando:

- a) Essere cittadini italiani o di uno degli stati aderenti all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei o apolidi, regolarmente soggiornanti;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Serravalle P.se e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
- c) **Valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro 32.048,52 di cui al punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale 402/2020, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- d) Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE,

calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA “A”

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2023 (€ 14.877,20 Circolare Inps n. 35/2023). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA “ B”

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2023 (€ 14.877,20 Circolare Inps n. 35/2023) e l'importo di Euro 32.048,52 (punto 3.1 lettera h) dell'allegato “A” della Delibera G.R. n.402/2020). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP così come aggiornato con delibera della Giunta regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

- e) Titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, per il richiedente o per un componente del nucleo familiare convivente, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui è presente la residenza ed ubicato nel Comune di Serravalle Pistoiese, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. 2/2019 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. Il Contratto di locazione dovrà essere intestato al richiedente o a un componente il proprio nucleo familiare purchè anagraficamente convivente;
- f) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Serravalle Pistoiese. La distanza verrà calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 come meglio specificato nel regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP approvato con delibera di CC n. 4/2023, art. 23;
- g) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su **immobili** o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **25.000,00 euro**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Per la verifica di tale autodichiarazione, il Comune può effettuare idonee verifiche mediante il portale dell'Agenzia delle Entrate Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

h) Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario e comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario; nella domanda di contributo dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, il nominativo del componente del nucleo familiare separato o divorziato, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio che lo riguardano ed il tribunale di riferimento, nonché i dati catastali dell'alloggio ed il comune dove è ubicato lo stesso alloggio. Alla domanda può essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria estera, se rilasciato da quest'ultima, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; questa circostanza deve essere dichiarata, **a pena di esclusione**, nella domanda con indicazione del nominativo del componente del nucleo familiare intestatario dell'alloggio, del comune o di altra autorità competente che ha rilasciato la certificazione di inagibilità. Alla domanda può essere allegata la copia della certificazione. Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante l'inagibilità, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c. . Se si tratta di immobile ubicato all'estero, dovranno essere indicati il comune e la nazione dove si trova l'immobile ed in quest'ultimo caso, alla domanda dovrà essere allegata la copia della certificazione del paese estero, attestante il pignoramento, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge.

i) Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Si intende indisponibile, secondo quanto previsto dal "Regolamento delle modalità di accesso, di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Serravalle P.se" di cui in premessa, l'alloggio che rientra in uno o più dei casi di seguito indicati:

a) unità immobiliare dichiarata inagibile dall'Ufficio Tecnico Comunale;

b) unità immobiliare abitata da un comproprietario e dalla sua famiglia per cui l'uso contestuale da parte della famiglia assegnataria genererebbe una situazione di sovrappollamento rispetto agli standard stabiliti dall'art. 23 comma 2 lett. c) del Regolamento suddetto;

c) la quota di proprietà è inferiore a 1/5;

d) altri particolari casi di indisponibilità documentate che saranno sottoposte alla valutazione della Commissione ERP di cui all'art. 2 del suddetto Regolamento.

j) non essere titolare di un **patrimonio mobiliare** il cui valore complessivo sia superiore a **euro 25.000,00**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

k) non superamento del limite di **euro 40.000,00** di **patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal

DPCM n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere g) e j).

ARTICOLO 2

Nucleo Familiare

Il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU anche se non legati da vincoli di parentela in applicazione dell'art.3 del DPCM n.159/2013 (disposizioni in materia di ISEE). I coniugi ed i figli minori, anche se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo. A questi soggetti devono essere aggiunte le persone presenti sullo stato di famiglia. Fanno parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, non inclusi nello stato di famiglia e non conviventi, se a carico fiscale dei genitori purché non siano sposati e non abbiano figli. Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia. La normativa specifica i singoli casi in cui i coniugi che hanno diverse residenze anagrafiche costituiscono nuclei familiari distinti.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Si rimanda, per la considerazione del nucleo familiare, all'art. 3 C. 1 del DPCM n. 159/2013

Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti dati relativi al nucleo familiare ai sensi della lettera B) del punto 6.1. dell'allegato "A" alla Deliberazione n. 402 del 30/03/2020 della Giunta Regionale della Toscana:

- codice fiscale del richiedente;
- canone annuo di locazione;
- periodo di validità del contratto di locazione ;
- numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente il contributo;
- eventuale presenza di componenti ultrasessantenni;
- eventuale presenza di minorenni;
- eventuale presenza di componenti con invalidità accertata;
- eventuale presenza di almeno un componente in carico ai servizi sociali o all'Azienda sanitaria locale (allegare attestazione dell'assistente di riferimento);
- mq dell'alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa sui rifiuti;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda;
- tipo di contratto (esempio non esaustivo: contratto 4+4, contratto 3+2, studente, altro);

ARTICOLO 3

Modalità del calcolo del reddito e canone di locazione di riferimento

- a) La posizione reddituale del richiedente, distinta in base alle Fasce di inserimento con le modalità indicate al precedente art. 1, da assumere a riferimento per il contributo, è quella risultante dal valore ISE risultante da ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa di cui al DPCM n.159/2013 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISEE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere presentata entro la data di scadenza del bando.
- b) Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- c) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.
- d) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

- e) Per i soggetti che dichiarano “ISE zero” ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo per il quale è richiesto il contributo, l'erogazione del contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
- presenza di autocertificazione sul "modello 2" circa la fonte di sostentamento; Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato. Nel caso di aiuti da parte del servizio sociale comunale nella dichiarazione dovrà essere indicato il nome e cognome dell'A.S. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2023. Nel caso in cui il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2023. Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.
 - verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ARTICOLO 4 **Autocertificazione dei requisiti**

I requisiti richiesti all'art.1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 .

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L. 183/2011.

ARTICOLO 5 **Articolazione della graduatoria**

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia “A” e “B”, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone di locazione/ISE.
- 2) In caso di ISE pari ad euro 0,00 i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto.
- 3) In caso di parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co.6 della L.R. 2/2019).
- 4) In caso di parità di incidenza canone/ISE si procederà come di seguito indicato: dando priorità ai nuclei familiari in carico ai servizi sociali, a seguire nuclei che comprendono persone ultrasessantenni, a seguire nuclei con invalidi accertati e a seguire nuclei con minorenni.

ARTICOLO 6 **Formazione della graduatoria**

- a) Il Comune entro il 31/10/2023, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.
- b) Alla graduatoria verrà allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse.
- c) Avverso il provvedimento di cui al punto a), è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio. Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla

base dei criteri previsti dall'art. 5 del presente bando. Ai sensi dell'articolo 8 C. 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

- d) La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Serravalle P.se e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Serravalle P.se all'indirizzo web www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it;

ARTICOLO 7

Durata e modalità del calcolo del contributo

- a) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni come segue:

- fascia “ A “: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- fascia “ B “ : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi; le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

- b) Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 1 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento dei fondi a disposizione del Comune di Serravalle Pistoiese. Il contributo sarà ripartito tra i beneficiari, riproporzionandolo sulla base delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente e fermo restando quanto stabilito alla successiva lettera c);
- c) Il Comune riserva di destinare una percentuale dei fondi alla fascia “B”. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia “A”, non può superare il 40% delle risorse assegnate. Resta ferma la priorità indicata con delibera di G.C. n.155 del 7/9/2023 ovvero il contributo verrà erogato ai beneficiari di fascia B solo ove residuassero fondi una volta erogati i contributi spettanti ai beneficiari di fascia A come indicato nella lettera b) ;
- d) L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo all'unica domanda ammessa. I suddetti limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
- e) Il contributo decorre dal 1 gennaio 2023 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.
- f) Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
- g) Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi dietro presentazione di opportuna autocertificazione. Nel caso in cui non pervenga comunicazione dagli eredi, sarà cura dell'U.O. Servizi Sociali richiedere la documentazione necessaria mediante atto notificato presso il luogo di residenza del defunto. Decorsi 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui gli eredi non provvedano a trasmettere quanto richiesto, l'importo del contributo tornerà nella disponibilità dell'Ente per utilizzarlo, assieme agli altri fondi, per l'erogazione dell'agevolazione per l'anno successivo;

- h) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
- i) Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ARTICOLO 8

Modalità di erogazione del contributo

- 1) Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso.
- 2) A tale scopo l'Ufficio provvederà a richiedere copia delle ricevute a dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione. Le ricevute di pagamento dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo presso la sede in Casalguidi, P.za Gramsci 10 o Serravalle P.se in via G.Garibaldi 54 entro e non oltre il 31 gennaio 2024, pena la mancata erogazione del contributo. Alcuo avviso verrà inviato ai richiedenti circa la mancata presentazione entro i termini delle ricevute di locazione. In assenza di presentazione della documentazione sopra richiesta, delle certificazioni o autocertificazioni, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi di sollecito; la somma tornerà nella disposizione dell'Ente da utilizzarsi per gli anni successivi per la medesima finalità.
- 3) Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, qualora il beneficiario non sia in possesso di un codice IBAN (escluso i libretti postali) è possibile mediante il modello 5 indicare un delegato alla riscossione. Ricordiamo che i mandati di pagamento nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni in modalità contanti/assegni circolari possono essere effettuati solo se inferiori od uguali ad euro 1.000,00.
- 4) Il contributo spettante sarà erogato solo a seguito di presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art.7 lett d). Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.
- 5) Come stabilito dal D.M. 19 luglio 2021, il contributo affitto di cui alla L.431/98 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune di Serravalle Pistoiese, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà all'Inps la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto (quota b);
- 6) Il Comune prevede che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11, comma 3 della L.431/98 come modificato con L.269/2004).
- 7) In ogni caso il contributo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti

morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30/03/2016. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto del contributo affitto per l'anno 2023. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

8) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

ARTICOLO 9

Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda per richiedere il Contributo ad integrazione del canone di locazione 2023 può essere presentata **entro il 04/10/2023 alle ore 24:00 esclusivamente** :

1) **A mano**, negli orari di apertura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Serravalle Pistoiese, consegnando la documentazione debitamente compilata e corredata dagli allegati richiesti, ricordando che a pena di esclusione, deve essere **firmata dal richiedente**.

2) Invio tramite **posta elettronica certificata** con oggetto "RICHIESTA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023 - NOME E COGNOME RICHIEDENTE" da inviare al seguente indirizzo PEC: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Dimensioni massime accettate per gli invii delle istanze attraverso PEC

<i>Indirizzo di posta elettronica</i>	<i>Dimensioni massime accettate</i>
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it	20 MB Tipi di file accettati : documenti in pdf, pdf/A, p7m

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE IN FASE DI DOMANDA

- Copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia dell'attestazione del pagamento annuale dell'Imposta di Registro; in alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. N. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.
- Copia fotostatica del documento valido di riconoscimento del richiedente;
- Copia del Permesso di soggiorno in corso di validità ovvero la copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;

- Documentazione attestante le fonti di sostentamento economico previste all'articolo 3 lett e) del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione di cui al modello 2;
- Copia della documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni indicate alla lettera A.2 e B.2 del modulo di domanda (assegnazione di immobile al coniuge in caso di separazione /divorzio, indisponibilità giuridica dell'immobile o della quota di immobile posseduta (vedi i casi indicati all'art. 1 del bando), pignoramento;
- Per i cittadini comunitari ed extracomunitari in caso di possesso di immobile o quota di esso dovranno essere allegate le informazioni necessarie al Comune di Serravalle P.se al fine di effettuare le opportune verifiche ovvero l'Autorità competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel Paese di provenienza o estero;

ARTICOLO 10

Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande alle quali non saranno allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione anno 2023
- Dichiarazione circa la fonte di sostentamento ricevuta (modello 2) in caso di ISE con valore pari ad euro 0,00
- documento di riconoscimento del richiedente
- o che risulteranno prive di firma.

ARTICOLO 11

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 e dell'articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

Il Comune potrà trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

ARTICOLO 12

Responsabile del procedimento e informazioni

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Serravalle Pistoiese. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Corsini Arianna.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali al seguente numero telefonico: 0573/917434 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 o per mail affitti@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

ARTICOLO 11
Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli aventi diritto, saranno raccolti dall'Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L'informativa è allegata alla domanda.

ARTICOLO 12
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020 e n. 880/2019; del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021; della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021; della Proposta di Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 601/2023

Il Responsabile dei Servizi Sociali
(Dott.ssa Corsini Arianna)